

**CONVENZIONE
TRA**

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE - da qui in avanti denominato "Ministero", rappresentato nella persona C.F.

E

IL COMUNE DI- d'ora in poi denominato "Comune", in persona il quale interviene al presente atto in qualità di

PREMESSO

-che la legge n. 85 del 22.3 2001, all'articolo 2 comma pp) e all'art. 7 prevede la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti;

-che la Direzione Generale per la sicurezza stradale con provvedimento n. del /2018 ha emanato l'apposito "Bando per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti", pubblicato in data sulla Gazzetta Ufficiale n., al fine di effettuare una procedura selettiva tra le proposte inoltrate dagli enti destinatari da ammettere a finanziamento;

-che il Comune di ha presentato la propria proposta progettuale di realizzazione dei suddetti interventi, per un importo complessivo di €..... come da delibera del Consiglio comunale n. assunta in data.....;

-che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto numero del ha approvato la graduatoria e conseguentemente ha definito l'elenco delle proposte di intervento ammesse al finanziamento;

- che con nota prot.n.....il Comune di.....è stato ammesso al finanziamento statale per l'importo di €.....;

-che al fine di disciplinare i reciproci adempimenti, nonché di definire le modalità di erogazione del finanziamento statale si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1
PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2
OGGETTO**

La Convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'ora in poi Ministero) ed il Comune..... in relazione al contributo statale di cui alla legge 85/2001, relativo all'intervento denominato:".....", per un importo complessivo pari ad €, approvato con Delibera..... che si considera parte integrante del presente atto, seppur non materialmente allegato, ma agli atti dell'Amministrazione.

Art. 3

CONDIZIONI SPECIFICHE

Le parti si danno reciprocamente atto che il Comune è responsabile delle scelte progettuali nonché delle relative procedure amministrative di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori.

Il Comune assicura, che non sussistono impedimenti di sorta all'esecuzione delle opere.

Il Comune trasmette al Ministero il nominativo del responsabile del procedimento che comunica l'inizio e la conclusione dei lavori e qualsiasi altra circostanza rilevante nello sviluppo delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione dura fino alla conclusione dei rapporti finanziari con il Comune a seguito della realizzazione del progetto e della liquidazione delle somme a questo spettanti.

Il Ministero si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto in caso di grave inadempienza da parte del Comune rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato.

Detta inadempienza potrà essere accertata anche in occasione delle verifiche di cui al successivo art.8.

In caso di recesso, il Comune procederà alla restituzione delle somme già erogate dal Ministero mediante versamento presso il capitolo di entrata del medesimo, entro il termine e secondo le modalità che saranno indicate con l'atto di notifica del recesso.

Art. 5

IMPORTO DEL CONTRIBUTO STATALE E COSTI DELL'INTERVENTO

L'importo del contributo statale concesso è di €

Il suddetto contributo è destinato alla copertura del quadro economico dell'intervento e verrà erogato in conto capitale, con le modalità di cui al successivo art. 6, a fronte di un costo complessivo dell'intervento pari a €.

La rimanente quota (cofinanziamento comunale) pari a €. è a carico del Comune.

Sono inoltre a carico del Comune eventuali maggiori oneri economici afferenti la completa realizzazione e funzionalità dell'opera, nonché ogni richiesta risarcitoria che possa essere avanzata e riconosciuta a qualunque titolo nei suoi confronti.

Art. 6

EROGAZIONI FINANZIARIE

Il contributo verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, con le seguenti modalità:

- quota pari al 30% alla ricezione della certificazione prodotta dal Comune attestante l'avvio dei lavori (verbale di consegna dei lavori);
- quota del 50% sulla base di certificazione contabile prodotta dal Comune attestante l'avvenuto utilizzo del 60% dell'importo complessivo dell'intervento;
- quota del 20% a saldo, a seguito della trasmissione della copia conforme del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico definitivo comprensivo di tutte le spese sostenute.

In pendenza dell'erogazione delle risorse di cui sopra, la provvista finanziaria per fare fronte ai pagamenti conseguenti agli stati di avanzamento dei lavori dovrà essere assicurata dal Comune con risorse proprie.

Le erogazioni avverranno tramite accredito da parte del Ministero sul conto intestato al Comune

Eventuali residui delle risorse, conseguenti ad economie intervenute in fase realizzativa potranno essere destinate ad interventi rientranti in quelli previsti dalla legge di cui in premessa.

Art. 7 OPERE

L'intervento di adeguamento dovrà essere realizzato in conformità al progetto assentito, approvato con Delibera e nel rispetto dei termini stabiliti nel relativo programma temporale.

Il Comune potrà disporre, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, mediante perizie, le varianti che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione del progetto presentato.

Ogni responsabilità relativa al progetto esecutivo suddetto, nonché delle eventuali varianti, farà carico al Comune.

Art. 8 VERIFICHE

Il Ministero può effettuare tramite funzionari, degli uffici centrali e periferici, verifiche anche in "loco" sull'adempimento da parte del Comune degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Tali verifiche, per il cui espletamento il Comune assicurerà tutta l'assistenza necessaria, riguarderanno esclusivamente i rapporti oggetto della presente Convenzione.

Tali verifiche non dispenseranno, comunque, il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità per la regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

Art. 9 COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dell'intervento realizzato e oggetto del finanziamento ovvero il certificato di regolare esecuzione, nel caso in cui ne ricorrano le ipotesi, sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il Comune comunica l'avvenuta approvazione dei suddetti atti al Ministero, certificando sotto la sua responsabilità che l'oggetto della convenzione è stato ultimato e collaudato/certificato in ogni sua parte, e trasmette copia conforme dei relativi atti.

Art. 10
RAPPORTI CON I TERZI

Il Comune agirà in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero, che rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera.

Art.11
EFFICACIA

La presente Convenzione sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente diviene efficace dalla data di registrazione del decreto di approvazione della stessa da parte degli organi di controllo del Ministero.

Roma li,

Per il MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Per il COMUNE
